



Società Filarmonica "G. Puccini" - A.P.S.
MONTECARLO (LU)

S T A T U T O S O C I A L E

TITOLO I: costituzione, nome, scopo ed organi della Società.

TITOLO II: dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO III: del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

TITOLO IV: Organo di controllo e revisore dei conti

TITOLO V: Patrimonio, risorse economiche, bilanci, libri sociali, volontari e lavoratori.

TITOLO VI: delle elezioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII: disposizioni transitorie e finali.

***** * * * * *

Premessa: ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") si rende necessario modificare l'originario statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di Lucca in data 09.06.98 al n. 3271 serie III) modificato ed integrato ai sensi dell'art. 38 dello stesso, dall'Assemblea straordinaria dei Soci riunitasi in Montecarlo (LU) in data 20 novembre 2003 (integrazioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lucca in data 21.11.03 al n. 4852 serie III) per adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO I: costituzione, nome, scopo ed organi della Società.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione Società Filarmonica "Giacomo Puccini APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Montecarlo, Via Roma, 3 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apolitica non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra - scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

In particolare il sodalizio si interessa di :

- a) - Promuovere e coltivare nella popolazione e specialmente fra i giovani, la passione e lo studio della musica a qualsiasi livello;
- b) - istituire e mantenere una scuola di musica e di strumenti da banda e da orchestra;
- c) - istituire e gestire il Corpo Musicale cittadino e provvedere al suo sostentamento;
- d) - organizzare iniziative sociali, culturali e musicali;
- e) - presenziare a manifestazioni folkloristiche, sociali, religiose e civili, promosse in proprio o da Enti, Associazioni, comitati che ne richiedano la presenza stessa;
- f) - organizzare manifestazioni ricreative, culturali, gite, feste a favore dei propri soci e di tutta la cittadinanza;

il tutto nella propria realtà e dovunque se ne possa rendere utile la presenza.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Fondo Patrimoniale della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" APS, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie è anche costituito da: a) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e/o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; b) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; c) proventi dalla cessione di beni e/o servizi agli Associati e a terzi, da raccolta fondi e da attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La domanda di ammissione di un socio minorenne, deve essere sottoscritta e autorizzata da entrambi i genitori o dagli esercenti la patria potestà

Ad ogni socio verrà rilasciata la tessera di appartenenza alla Società.

I Soci si suddividono in:

- soci ordinari, con quota associativa annua stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- soci sostenitori, con quota associativa annua libera, di importo superiore alla quota ordinaria.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- difendere sempre il buon nome dell'Associazione e osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- a) - L'Assemblea dei Soci;
- b) - Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) - Organo di controllo e revisore dei conti.

TITOLO II: dell'Assemblea dei Soci.

ART. 7

(Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Avvisi murali saranno affissi in sede ed eventualmente anche nei luoghi pubblici e all'Albo Pretorio del Comune di Montecarlo. L'avviso personale può essere inviato ai soci anche attraverso e-mail o social network.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e dell'Organo di Controllo;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Qualora si dovesse procedere a modifiche, aggiunte o comunque correzioni del presente Statuto, ciò potrà farsi esclusivamente nell'Assemblea dei Soci, con votazione a maggioranza dei due terzi dei soci iscritti in prima convocazione e con maggioranza dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione; con le stesse modalità si può procedere allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'adunanza ordinaria dovrà tenersi di regola nei primi tre mesi dell'anno, mentre quella straordinaria può essere convocata quando si debba trattare argomenti urgenti che esulano dall'ordinario.

TITOLO III: del Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 18 componenti di cui sei soci musicanti + 12 soci non musicanti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, aventi raggiunto la maggiore età: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Essi vengono eletti senza distinzione di carica dall'Assemblea dei Soci; nella prima adunanza dopo le elezioni, costoro nominano al loro interno:

- 1) un Presidente; 2) un Vice Presidente; 3) un Tesoriere; 4) un Segretario; 5) un Provveditore.

La prima adunanza sarà presieduta dall'eletto che avrà riportato il maggior numero di voti.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o un consigliere ne faccia domanda al Presidente con motivata istanza.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento della Società, sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 C.C.

Se richiesto, interverranno alle adunanze del Consiglio Direttivo per le soli questioni tecniche ed artistiche i maestri e i direttori del concerto e della scuola. Le adunanze del Consiglio sono aperte a tutti i soci che hanno problemi da esporre e che ne facciano motivata richiesta in tempo utile e comunque prima dell'inizio della seduta.

Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo sia assente ingiustificato a tre adunanze consecutive, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico e il Consiglio Direttivo chiamerà a farne parte il socio che ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.

ART. 9

(Il Presidente)

Il **Presidente** rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; dirige la vita sociale di concerto con il Consiglio Direttivo; promuove le attività artistiche, economiche e associative, previo accordo con idonei consulenti tecnici. Rappresenta la Società in ogni sede. Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la firma sociale ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società da lui presieduta innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo in conformità al precedente art 8 dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

La carica di Presidente non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Il Segretario)

Il **Segretario**: coadiuva il Presidente, redige i verbali, tiene l'elenco dei soci, compila gli avvisi di adunanza, cura la registrazione delle partite di entrata e di uscita, cura la contabilità sociale, compila, custodisce ed aggiorna il libro degli inventari; compila a fine anno i rendiconti e il bilancio preventivo per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci ed adempie a tutte le funzioni del suo incarico.

ART. 11

(Il Provveditore)

Il **Provveditore**: d'intesa con il Consiglio Direttivo e con i dirigenti tecnici, cura la preparazione dei servizi e la loro fissazione, la manutenzione del materiale e dell'archivio musicale e la sua conservazione.

ART. 12

(Il Tesoriere)

Il **Tesoriere**: ha in consegna il denaro ed i valori della Società, segnala gli incassi ed i pagamenti in conformità dei mandati di entrata e di uscita. Al termine dell'anno finanziario, presenta i conti di cassa. E' responsabile personalmente dei pagamenti senza mandato, salvo le conseguenze di legge. Registra ogni operazione sul giornale di cassa.

TITOLO IV: Organo di controllo e revisore dei conti

ART. 13

(Organo di controllo e Revisore dei Conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V: Patrimonio, risorse economiche, bilanci, libri sociali, volontari e lavoratori.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può, previa Deliberazione del Consiglio Direttivo, assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali della Società stessa.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'eventuale attivo di cassa viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci di cui sopra devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

ART. 18

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati; tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il libro dell'inventario dei beni di proprietà;

Tutti i libri di cui al punto precedente, se non diversamente disposto, sono tenuti a cura del Segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.

- Il libro di cassa, sul quale sono annotate le entrate e le uscite secondo i mandati predisposti dal Consiglio Direttivo; tale registro è tenuto dal Tesoriere in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del presente Statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone richiesta al responsabile della compilazione e tenuta degli stessi che provvederà entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI: delle elezioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21
(Commissione elettorale)

Nell'Assemblea dei Soci, nell'anno in cui non sono previste le elezioni, verrà eletta la Commissione elettorale, che dovrà essere composta da due soci e da un rappresentante dei musicanti.

I compiti della Commissione sono:

- a) - nominare fra i tre membri stessi un Presidente e due scrutatori;
- b) - compilare le liste dei candidati, sentendo personalmente i soci interessati;
- c) - compilare il verbale della elezione e proclamare gli eletti.

Ogni elettore potrà votare 18 candidati, da scegliere nella lista elettorale: potrà esprimere sei preferenze per i musicanti e dodici per i non musicanti.

TITOLO VII: disposizioni transitorie e finali.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 24

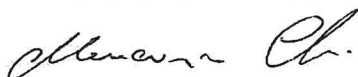
Come premesso, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") si è reso necessario modificare l'originario statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di Lucca in data 09.06.98 al n. 3271 serie III) modificato ed integrato ai sensi dell'art. 38 dello stesso, dall'Assemblea straordinaria dei Soci riunitasi in Montecarlo (LU) in data 20 novembre 2003 (integrazioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lucca in data 21.11.03 al n. 4852 serie III, per adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci in data **27 giugno 2019** secondo le disposizioni di cui all'art. 101 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Segretario

Claudio Mencarini



Il Presidente

Gerri Stefanini

